

## **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO B.M.C. S.P.A.**

Le presenti condizioni generali di contratto sono direttamente applicabili a tutti i rapporti contrattuali di fornitura, prestazione d'opera e appalto in essere con B.M.C. S.p.A., salvo espressa deroga risultante da atto scritto.

### **DEFINIZIONI**

B.M.C. S.P.A.: è la società committente la fornitura, le prestazioni d'opera o di appalto che verranno richieste nell'Ordine o concordate con contratto (e d'ora in poi nominata per semplicità BMC).

PARTNER: è il fornitore o il prestatore d'opera o l'appaltatore a cui BMC chiede l'esecuzione dell'Ordine o con cui sottoscrive il contratto di fornitura, di prestazione d'opera o di appalto.

ORDINE: richiesta di BMC, scritta o verbale, di una fornitura o di prestazioni d'opera o comunque di realizzazione di un prodotto, riportante i requisiti e le condizioni della fornitura o del prodotto in appalto.

CONFERMA D'ORDINE: conferma del Partner di presa in carico dell'Ordine, scritta o verbale, riportante l'accettazione dello stesso ovvero eventuali modifiche e precisazioni rispetto all'Ordine proposto da BMC, per cui è necessaria nuova conferma da parte di quest'ultima.

CONTRATTO: è il contratto di fornitura, di prestazione d'opera o di appalto che viene stipulato da BMC e dal Partner a disciplina specifica del rapporto sottostante, che può precisare, integrare e/o derogare le presenti condizioni generali, o che si conclude a seguito di Ordine e Conferma d'ordine.

SCHEDE TECNICHE: sono documenti afferenti alla merce oggetto di fornitura o al prodotto richiesto e alla sua lavorazione, che ove necessario vengono condivise da BMC con il Partner unitamente all'Ordine, a cui il Partner dovrà attenersi scrupolosamente nell'esecuzione delle commesse. Il riferimento alla normativa internazionale sui prodotti è riconosciuto per le sole norme espressamente elencate e ricomprese nelle singole schede tecniche.

INFORMAZIONI RISERVATE: sono quelle informazioni attinenti ai Metodi di Lavorazione, al Know-how, alle istruzioni contenute nelle Schede Tecniche o comunque trasmesse da BMC al Partner, che meritano riservatezza e che rimangono di esclusiva proprietà di BMC.

CLIENTE: è il cliente di BMC, per cui sono richiesti Ordini, forniture o stipulati Contratti con il Partner; è il soggetto che eventualmente mette a disposizione del Partner proprie attrezzature, che vengono concesse in comodato d'uso.

### **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

Le commesse di BMC sono rivolte ai Clienti di quest'ultima, che possono imporre particolari condizioni contrattuali, a cui i Partner dovranno attenersi.

Gli Ordini inoltrati al Partner, così come i Contratti con questi sottoscritti da BMC, si intendono tutti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e **l'accettazione dell'Ordine o la sua esecuzione e/o la sottoscrizione del Contratto implicano la conoscenza e l'accettazione delle clausole di seguito spiegate, senza riserve.**

## 2. RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE

Il Partner è tenuto al pieno rispetto della normativa vigente a disciplina del settore di attività svolta, e in particolare:

- del D.Lgs 22.05.1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 30.05.2002, n. 150;
- della normativa a disciplina del mercato dei metalli preziosi tempo per tempo vigente.

Il Partner dichiara di conoscere la normativa sulla responsabilità amministrativa delle società di cui al D.Lgs 231/2001, di non essere mai stato coinvolto in alcun procedimento penale per reati previsti dalla normativa indicata e di impegnarsi ad operare nel rispetto della stessa.

## 3. COPERTURA ASSICURATIVA

Il Partner è tenuto a munirsi e a mantenere in vigore idonea copertura assicurativa a copertura dei rischi inerenti alle lavorazioni ordinate da BMC, dei materiali e delle attrezzature consegnate.

BMC si riserva di chiedere al Partner la condivisione delle quietanze di versamento dei premi assicurativi.

Eventuali particolari coperture assicurative e specifiche condizioni potranno essere disciplinate nel Contratto.

## 4. TUTELA DEL LAVORO

Il Partner garantisce a BMC il pieno rispetto della normativa vigente in materia di salubrità e sicurezza sul lavoro e dichiara di avvalersi di personale debitamente formato.

Il Partner deve sempre osservare le norme di legge vigenti in materia di lavoro e le disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il Partner deve retribuire la manodopera impiegata nell'esecuzione delle proprie prestazioni nel rispetto dei contratti collettivi di categoria e deve assicurare i propri lavoratori presso i competenti istituti previdenziali e mutualistici a norma di legge.

BMC si riserva il diritto di chiedere al Partner l'esibizione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto rispetto dei superiori obblighi, che il Partner si impegna sin d'ora a consegnare senza ritardo.

## 5. PROPRIETA' INTELLETTUALE

Il Partner riconosce espressamente che ogni diritto di privativa, informazione e know how relativo ai prodotti di BMC e/o ai prodotti dei suoi Clienti appartiene a BMC o ai Clienti di quest'ultima, titolari dei propri marchi.

Il Partner si obbliga a non progettare e/o eseguire per altri committenti, ovvero in proprio, prodotti uguali o comunque confondibili con quelli dei prodotti di BMC e/o dei

suoi Clienti, a non utilizzare il Know-How o le Metodologie trasmesse o apprese nel corso dell'espletamento delle proprie prestazioni.

## 6. ORDINE E CONFERMA D'ORDINE

Le lavorazioni o commesse saranno richieste da BMC al Partner mediante specifici ordini con indicate le caratteristiche prodotto e di lavorazione di cui alle Schede Tecniche, ove necessario

L'Ordine si considera accettato da parte del Partner, per iscritto o anche per fatti concludenti, mediante messa in esecuzione della commessa/lavorazione.

Qualora non sia possibile rendere integrale e incondizionata accettazione all'Ordine, il Partner dovrà informare BMC delle modifiche necessarie per dare esecuzione all'Ordine (ad es., per mancanza delle materie prime, per variazione di quantità o tipologia del prodotto ordinato), chiedendo nuova accettazione a BMC.

In mancanza di osservazioni o precisazioni scritte da parte del Partner, da inviarsi a mezzo email a BMC, entro un giorno lavorativo dal ricevimento dell'Ordine, al medesimo indirizzo di invio di quest'ultima, l'Ordine si riterrà accettato dal Partner.

L'accettazione dell'Ordine anche per fatti concludenti mediate l'esecuzione da parte del Partner equivale ad accettazione delle presenti Condizioni Generali che si danno quindi per conosciute ed acquisite.

## 7. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna dei beni oggetto di fornitura o dei prodotti commissionati sono quelli indicati nell'Ordine e/o nel Contratto e nei suoi allegati.

Il termine di consegna si intende rispettato all'avviso di merce pronta per il ritiro o all'avviso di consegna, a seconda dei casi.

## 8. MODALITA' DI CONSEGNA E RITIRO

I trasporti e le spedizioni di merci, prodotti, attrezzature, materiali e materie prime sono a carico del Partner, che dovrà assumersi ogni onere e costo, salvo diverso accordo tra le parti.

In caso di affidamento a terzi dei trasporti o delle spedizioni di merci, prodotti, attrezzature, materiali e materie prime, l'Appaltatrice è obbligata ad utilizzare vettori specializzati in trasporto di preziosi, assumendosene ogni onere, costo e responsabilità.

Eventuali particolari modalità di consegna e di trasporto dei beni oggetto di fornitura o di appalto sono disciplinate dall'Ordine e/o dal Contratto tra BMC e il Partner.

## 9. PREZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il prezzo della vendita, le modalità e le condizioni di pagamento sono quelle indicate nell'Ordine e/o nel contratto.

## 10. ATTREZZATURE E STRUMENTI

Il Partner dichiara di avvalersi di attrezzature e strumenti di lavoro a norma di legge, che si impegna a mantenere in buono stato di manutenzione e perfettamente funzionanti.

In particolare, in caso di impiego di bilance ed altri strumenti di precisione, il Partner ne garantisce il regolare funzionamento, come da certificazioni a sue mani, impegnandosi a consegnarne copia a BMC, a prima richiesta.

Il Partner autorizza BMC a svolgere ogni ispezione e verifica sulle attrezzature e gli strumenti impiegati per le lavorazioni e/o forniture da questa richieste.

Il Partner si obbliga, quale utilizzatore esclusivo e custode, a conservare in efficienza e curare con diligenza la manutenzione ordinaria degli eventuali attrezzature e/o strumenti di produzione forniti in comodato d'uso da BMC o dai Clienti della stessa.

Il Partner comunicherà tempestivamente per iscritto a BMC ogni malfunzionamento o vizio delle attrezzature e/o strumenti in comodato, anche ai fini della loro sostituzione o riparazione.

BMC si riserva il diritto di ispezionare, sostituire e chiedere la restituzione in ogni momento di quanto consegnato al Partner.

Ulteriori condizioni potranno essere disciplinate con separato contratto di comodato.

## 11. CONTROLLI E COLLAUDI

Il Partner si impegna, prima della consegna a BMC, a svolgere tutte le verifiche ed i controlli dei materiali/prodotti commissionati e dei materiali e dei semilavorati eventualmente consegnati da BMC per la successiva lavorazione. In caso di difformità dei materiali e dei semilavorati consegnati da BMC, il Partner, a pena di decadenza, dovrà inviare comunicazione scritta a BMC entro 2 giorni dalla consegna. I materiali ed i semilavorati oggetto di contestazione dovranno essere riconsegnati a BMC senza ritardo, a prima richiesta.

Il Partner si obbliga a consentire a BMC ed a suoi Clienti di effettuare ogni verifica e ispezione delle lavorazioni svolte, permettendo loro anche di accedere presso i locali aziendali con adeguato preavviso, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Le modalità, i certificati di controllo/collaudato dei prodotti oggetto di Ordine e/o Contratto sono regolate dallo specifico Ordine e/o Contratto.

## 12. DOCUMENTAZIONE

Il Partner dovrà fornire a BMC, tempestivamente e comunque prima di dare esecuzione alle proprie obbligazioni, tutti i documenti, le dichiarazioni e le certificazioni richieste, a pena di risoluzione del contratto per inadempimento.

Il Partner si impegna a mettere a disposizione di BMC, a prima richiesta, ogni informazione e documentazione in suo possesso riguardante le lavorazioni commissionate, compresi i certificati di provenienza delle materie prime.

## 13. MATERIE PRIME

Qualora BMC fornisca al Partner beni e/o materie prime per fasi di lavorazione, il Partner è tenuto ad utilizzarli senza possibilità di sostituzione e senza ricorso al subappalto, salvo autorizzazione scritta di BMC

Il Partner deve custodire i beni e le materie prime consegnate da BMC con cura e diligenza e deve aver stipulato adeguata e idonea polizza assicurativa a copertura del valore del bene in custodia

Tutto il materiale fornito da BMC dovrà essere tracciato e segregato.

Per i metalli del gruppo dell'oro e/o del platino in acquisto da BMC il Partner dovrà dimostrare a BMC di aver posto in essere misure idonee a garantire il rispetto degli standards internazionali OECD; dovrà garantire che gli stessi siano stati estratti in maniera responsabile, rispettosa dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori; dovrà

garantire che i metalli non provengano da zone di conflitto e che l'attività di estrazione non comporti danni ambientali.

Con riferimento alle pietre preziose colorate, il Partner deve garantire che non provengano da zone di conflitto, che siano estratte in modo responsabile, rispettoso dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori e estrazione non comporti danni ambientali.

Il Partner si impegna a far rispettare ai propri lavoratori, collaboratori e subappaltatori autorizzati il rispetto dei superiori principi.

#### 14. SCARTI - CALO

Il Partner è consapevole che determinate attività commissionate da BMC comportano inevitabili scarti e cali di lavorazione.

Il Partner si impegna pertanto sin d'ora a restituire a BMC, in base a quanto disposto in Contratto o nell'Ordine e secondo il tipo di materiale, i quantitativi di materiali derivanti dallo scarto e dai cali di lavorazione, nella misura stabilita per ogni specifica lavorazione.

#### 15. DIVIETO DI SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Salvo espresso patto scritto, è vietato al Partner ricorrere, in tutto o in parte, al subappalto e/o o alla subfornitura.

Qualora BMC autorizzi il Partner ad avvalersi di un subappaltatore o subfornitore, il Partner dovrà obbligare quest'ultimo all'integrale rispetto delle presenti condizioni generali.

#### 16. TOLLERANZA

L'eventuale mancata contestazione o tempestivo esercizio di diritti in risposta a comportamenti o inadempimenti del Partner, non comporta per BMC rinuncia alcuna ai diritti ed alle obbligazioni derivanti dalle presenti Condizioni Generali o dal Contratto.

#### 17. PENALI E GARANZIE

BMC si riserva di chiedere al Partner specifiche garanzie e/o l'applicazione di penali in ragione dell'eventuali rotture e perdita dei materiali, ritardi nella consegna e mancata rispondenza agli standard di qualità del prodotto o delle forniture

#### 18. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Oltre che nei casi di forza maggiore e negli altri previsti dalla legge (ivi compreso lo stato di allarme, mobilitazione, blocco o guerra anche in Stati fornitori di materie prime, scioperi e agitazioni del personale, occupazione di stabilimenti, serrate, incendi, inondazioni, pubbliche calamità ecc.), come pure nel caso di eventuali provvedimenti e disposizioni della Commissione unica delle comunità europee intesi a limitare e comunque a modificare la disciplina di determinate materie prime, e la produzione e distribuzione dei materiali oggetto di Ordine o Contratto, BMC avrà la facoltà di recedere, in tutto o in parte, da ogni Contratto concluso, nonché da quelli in corso di definizione, quando si verifichino, dovunque ciò avvenga, fatti e circostanze che alterino in modo sostanziale lo stato dei mercati, il valore della moneta, le condizioni dell'industria italiana.

In tali casi ed in genere, quando BMC recede dal contratto per un impedimento che non dipenda da fatto o colpa propria, il Partner non avrà diritto ad indennizzi, compensi rimborsi e BMC non pagherà il corrispettivo della merce già approntata od in corso di lavorazione.

## 19. NULLITÀ DELLE SINGOLE CLAUSOLE

L'eventuale nullità di una o più delle clausole sopra indicate, o previste nella separata contrattualizzazione tra le parti, non comporta in ogni caso la nullità dell'intero Contratto.

## 20. RISERVATEZZA

Il Partner si obbliga a ritenere confidenziale qualsiasi informazione, dato, notizia, immagine Know-How, sia scritta, su qualunque tipo di supporto, sia orale, nonché qualsiasi analisi, elaborato, atto o documento di natura tecnica, finanziaria, amministrativa, statistica, economica o strategica su supporto di qualunque tipo, in qualunque modo trasmessi, che riguardi BMC o i suoi Clienti e di cui sia venuto a conoscenza direttamente o indirettamente durante le fasi di lavorazione o di esecuzione dell'Ordine o Contratto.

Le informazioni confidenziali saranno trattate nel rispetto dell'obbligo di segretezza e, in caso di dati personali, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

In virtù del carattere riservato delle informazioni confidenziali che verranno reciprocamente fornite, il Partner si obbliga a non farne alcun utilizzo, diretto o indiretto, e a non divulgarne il contenuto ad alcun soggetto e/o ente, ad eccezione dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti e/o consulenti professionali, più ampiamente descritti come collaboratori, e/o collaboratori di società controllate o collegate.

Allo stesso modo, è fatto assoluto divieto di utilizzare in qualsiasi forma modo o supporto (pubblico, privato, social) le immagini dei prodotti o della lavorazione oggetto di Contratto, Ordine o in qualunque modo consegnati da BMC al Partner

È obbligo del Partner comunicare ai propri dipendenti e collaboratori il carattere strettamente riservato delle informazioni confidenziali e la circoscritta utilizzabilità delle stesse.

Le obbligazioni di cui al presente articolo saranno valide ed efficaci per l'intera durata del rapporto contrattuale e per 3 (tre) anni successivi alla cessazione dello stesso.

## 21. PRIVACY

BMC ed il Partner si impegnano a trattare ogni eventuale dato personale, per come qualificato ai sensi della normativa vigente (di cui al REG. UE 679/16, al D.Lgs 196/2003, al D.Lgs 101/18, e ss.mm.), secondo le finalità per cui è contratto (che è base giuridica del trattamento) e nel rispetto degli obblighi di legge, in modo da sempre garantirne la conformità, l'esattezza, la sicurezza e la riservatezza.

## 22. CODICE DI CONDOTTA

Il Partner dichiara di conoscere il Codice di Condotta di BMC, pubblicato sul sito web della stessa, e si impegna a svolgere le proprie prestazioni nel pieno rispetto di tali principi e standards etico-comportamentali, a cui al rispetto si impegna ad obbligarne, ai sensi dell'art. 1381 c.c., i propri dipendenti, collaboratori e incaricati.

Il Partner dichiara di avere definito una propria politica anti-corruzione e si impegna in ogni caso, nel corso di ogni rapporto contrattuale con BMC, per sé e per il proprio personale o per i propri incaricati, a non dare o promettere a chiunque, né direttamente né indirettamente, pagamenti o servizi o offerta di pagamenti o servizi, anche in forma di regalo o altra forma di beneficio o utilità, in connessione all'esecuzione delle attività da svolgersi in favore di BMC, in violazione della normativa vigente.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale del Partner, che legittimerà BMC a risolvere senza preavviso ogni contratto o ordine, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC, fatti salvi i diritti di BMC a richiedere il risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento ed alla sua risoluzione.

Riguardo alle forniture, il Partner dovrà dichiarare a BMC il paese di origine dei materiali e le fonti di origine delle materie prime.

Con riferimento ai diamanti, il Partner è tenuto ad aderire al sistema di certificazione del Kimberly Process ed al sistema volontario di garanzie del Word Diamond Council. Il Partner pertanto si obbliga verso BMC, impegnandosi contestualmente a far rispettare quanto segue anche ai propri lavoratori, collaboratori, incaricati e subappaltatori autorizzati, a:

- fornire la dichiarazione di origine dei diamanti in ogni fattura/documento commerciale;
- fornire diamanti naturali, non trattati, di provenienza legittima e rispondente alle specifiche qualità richieste da BMC;
- fornire una dichiarazione di garanzia di qualità contenente informazioni complete sulle caratteristiche delle pietre preziose, nel rispetto della normativa vigente in materia.

### 23. RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX DLGS 231/01

Il Partner è a conoscenza che BMC ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (nel seguito il "Modello"), che dichiara di aver letto per estratto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

Il Partner aderisce ai principi al succitato Modello e si impegna a rispettarne i contenuti le finalità, obbligandosi, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 (e sue successive modifiche ed integrazioni) e riportate nel predetto Modello; si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ai suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel suddetto Modello.

Il Partner si impegna inoltre ad informare senza indugio BMC (i) qualora dovesse essere coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati dal d.lgs. 231/01, (ii) venga condannato con sentenza definitiva o non definitiva per i medesimi reati, (iii) si trovi in situazioni di conflitto di interesse o (iv) qualora avesse ragione di sospettare l'intervenuta violazione di quanto previsto dal presente articolo.

Il Partner si dichiara, per l'effetto, consapevole delle conseguenze che comportamenti contrari al Modello e alla normativa di cui al D.lgs. 231/01 possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali con BMC. Tali comportamenti configureranno inadempimento contrattuale fonte di onere risarcitorio e causa di risoluzione del contratto.

### 24. LEGGE APPLICABILE

A tutti i rapporti contrattuali di fornitura, prestazione d'opera e appalto in essere con BMC, salvo diversa previsione del contratto individuale, è applicabile la legge italiana.

### 25. FORO COMPETENTE

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra BMC e il Partner, derivante dal Contratto, dalla sua esecuzione e/o interpretazione, sarà convenzionalmente devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### 26. LINGUA DI RIFERIMENTO

Le presenti condizioni sono scritte in lingua italiana e inglese e in caso di controversia prevarrà la lingua italiana.

#### 27. REVISIONE E AGGIORNAMENTO

Le presenti condizioni generali di contratto potranno essere modificate da BMC, unilateralmente ed in ogni momento.

B.M.C. S.p.A.